

Avvocato
Vittoria Romaniello
Piazzale Castagnara n.17- cap 35010 Cadoneghe (PD)
Tel 366.2007083 – 049. 2324149 fax 0523.1613081

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla Procedura di Piano di Liquidazione ex art. 14 ter c.3 L. 3/2012

Nell'interesse del sig.

PATRINO LUIGI (C.F. PTRLGU71B02A940V) nato a Bollate (MI) il 02.02.1971 e residente in Dormelletto (NO) alla via Corso Cavour n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Romaniello (C.F. RMNVTR79S48L628S) del Foro di Piacenza, con la quale elettivamente domicilia, ai fini del presente procedimento, presso lo studio di quest'ultima, in Piazzale Castagnara n.17, Cadoneghe (PD), giusta procura in atti.

Si dichiara, fin da ora, di voler ricevere ogni comunicazione e avviso di cancelleria, ai sensi di legge, al seguente nr di fax 0523.1613016 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata vittoria.romaniello@ordineavvocatipc.it

PREMESSO

- Che il ricorrente ha, conformemente al dettato normativo, presentato istanza per la nomina di un gestore, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- Che l'OCC Verbania, all'esito di tale domanda, ha nominato quale Gestore della Crisi l'avv. Claudio Carlini, che ha accettato l'incarico conferito (doc. 1);
- Che sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'art. 6, comma 1, L. 3/12, essendo il ricorrente persona fisica pertanto non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- Che sussiste, altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L. 3/12, in quanto la stessa parte ricorrente, si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;



- Che, in ogni caso, l'art. 7, comma 1, L. 3/12, prevede espressamente che *"Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*;
- Che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della medesima legge;
- Che successivamente alla nomina del suddetto gestore, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano, è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta, riscontrante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni;

Tutto ciò premesso l'istante, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

DEPOSITA

A noma dell'art. 14-ter L. n.3/2012, domanda di liquidazione dei beni di cui è proprietario, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione.

I. PREMESSA: STORIA DEL RICORRENTE

Il sig. Patruno Luigi lavora, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze di Econord Spa con uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro, gravato dalla cessione del quinto dello stipendio in favore di Compass Banca spa e da una trattenuta di un quinto dello stipendio a seguito di pignoramento presso terzi con creditore procedente la sig.ra Scalfani Marilena.

Il nucleo familiare è costituito dall'istante e da sua figlia minorenni.



Le difficoltà economiche dell'istante sono iniziate a seguito dell'instaurarsi di un contenzioso da parte di un vicino di casa a causa di un'infiltrazione d'acqua proveniente dalla proprietà del sig. Patruno. Le spese legali legate al contenzioso sono state elevate e l'istante, già gravato dalla rata della cessione del quinto e dalla rata del mutuo, non è riuscito più a far fronte ai pagamenti. A queste difficoltà si è aggiunta la separazione con l'ex moglie, successivamente alla quale il sig. Patruno si è trasferito, con una delle due figlie, in un'altra abitazione dovendo così sostenere anche il pagamento del canone di locazione. Gli eventi che si sono susseguiti hanno determinato per il sig. Patruno enormi difficoltà nell'onorare le obbligazioni di pagamento assunte e, pertanto, l'istante presenta, oggi, un'esposizione debitoria pari a circa € 165.346,26 che non è in grado di pagare.

II. SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL RICORRENTE

Per rendere più agevole la valutazione della proposta si riportano le tabelle con l'elenco del patrimonio del sig. Patruno Luigi e l'elenco dei passivi.

ATTIVO

Elenco del patrimonio disponibile	Possesso	
Unità Immobiliare sita nel Comune di Origgio (VA), Via Volta n.42/B – Piano 3, Foglio 6, Particella 4057, Sub 5, Cat. A/3, cl 2, mq 91	1/2	In comproprietà con l'ex coniuge
Unità Immobiliare sita nel Comune di Origgio (VA), Via Volta n.42/B – Piano T, Foglio 6, Particella 4057, Sub 7, Cat. C/2, cl 7, mq 20	1/2	In comproprietà con l'ex coniuge
Unità Immobiliare sita nel Comune di Bedonia Località Fontanino, Piano T-1-2, Foglio 64, Particella 284, cat. A/3, cl 1, mq 83	2/18	
Unità Immobiliare sita nel Comune di Bedonia, Catasto Terreni, Foglio 64, Particella 3, Qualità prato, cl 1, Sup Cat. 15 are	2/18	



PASSIVO

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo
BPM COVERED BOND SRL – MUTUO DI SCOPO BANCA DI LEGNANO (cointestato con la sig.ra Mauro Elisa)	92.016,00
AGOS DUCATO SPA (CARTA DI CREDITO RATEALE N.*****108)	3.107,00
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA(FIDO DI CONTO CORRENTE)	3.171,89
COMPASS BANCA SPA (CQS N. 10793)	25.462,62
EURORISTORAZIONE SRL (RETTE SCOLASTICHE) – cointestato con Mauro Elisa	502,25
SCALFANI MARILENA (CONDANNA COME DA SENTENZA N.289/20 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO)	13.026,53
EMANUELE PENNACCHIOLI (CONDANNA COME DA SENTENZA N.289/20 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO)	6.192,44
CITTA' DI BOLLATE (CONTRAVVENZIONI COD. STRADA)	1.256,00
PES SRL (EX ACEA ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA)	336,07
SARONNO SERVIZI SPA PER COMUNE DI ORIGGIO (TARI) – cointestato con Mauro Elisa	698,63
PUBLISERVIZI SRL PER REGIONE LOMBARDIA (TASSE AUTOMOBILISTICHE)	560,10
REGIONE LOMBARDIA (TASSE AUTOMOBILISTICHE)	797,41
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI (IRPEF + ADD. REG. E COM., TASSE AUTOMOBILISTICHE, TICKET OSPEDALIERO, AGGI E SPESE NOTIFICA CARTELLE)	2.963,24
TIM SPA (N.7 FATTURE NON PAGATE)	300,00
BANCO BPM SPA (CARTA REVOLVING N.*****208 + CARTA DI CREDITO E C/C)	6.185,52
CAROFILIO FILOMENA (PRESTITO SENZA INTERESSI)	8.000,00
E. ON ENERGIA SPA (FATTURE NON PAGATE)	127,53
FINDOMESTIC BANCA (SALDO NEGATIVO CARTA N. *****9118)	3.000,00
CREDIT FACTOR SPA (FATTURE EDISON ENERGIA – CEDUTE)	214,27
IREN (FATTURE NON PAGATE)	246,14
ENEL SPA (FATTURA NON PAGATA)	1.000,00
AGENZIA DELLE ENTRATE (IMPOSTA DI REGISTRO)	279,00



AJO' ENERGIA SRL (FATTURE LUCE NON PAGATE)	319,26
TOTALE	169.761,90
DEBITI SORTI NEL CORSO DELL'ATTUALE PROCEDURA	
OCC e Gestore	4.352,03
Avv. Vittoria Romaniello	1.315,60
Piano Debiti srl	770,00
TOTALE	6.437,63

III. DISPONIBILITA' PATRIMONIALE

Il sig. Patruno Luigi non dispone di liquidità di conto corrente utilmente impiegabile nell'ambito del presente Piano.

La procedura di liquidazione verrebbe finanziata dalla vendita degli immobili di proprietà dell'istante.

Ulteriore reddito ed unica fonte di sostentamento del sig. Patruno proviene dal reddito mensile, di circa 1.700,00 euro, oggi gravato, si ribadisce, dalle trattenute relative alla cessione del quinto dello stipendio in favore di Compass e da una trattenuta del quinto a seguito di notifica di un pignoramento presso terzi.

Lo stipendio potrà essere destinato a parziale soddisfo dei creditori nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

A tal proposito, nei successivi paragrafi, verranno elencate le spese occorrenti al nucleo familiare del debitore, che ammontano ad € 1.615,00.

Le disponibilità reddituali del sig. Patruno corrispondono a circa € 1.700,00 mensili.

Pertanto, a meno di diversa indicazione del giudice adito e previa apertura della procedura di liquidazione, potrà essere messa a disposizione del ceto creditorio una quota mensile di € 85,00 circa per la durata di 4 anni.

L'importo reddituale mensile è stato individuato in funzione, prevalentemente, delle componenti ordinarie del reddito, senza dunque considerare le mensilità aggiuntive, ulteriori componenti straordinarie.

IV. SITUAZIONE DEBITORIA



L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 169.761,90 (oltre spese dei professionisti che hanno seguito il presente accordo), come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

V. LE SPESE OCCORRENTI AL MANTENIMENTO

Non sarà messa a disposizione del Piano di Liquidazione la quota del reddito occorrente al sostentamento quotidiano del debitore e del suo nucleo familiare. Dette spese, in base a quanto dichiarato dal debitore, ammontano ad € 1.615,00 circa.

Di seguito si fornisce un dettagliato riepilogo delle spese correnti, quantificate dal debitore

ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA	
SPESE DI SOSTENTAMENTO per n.2 componenti	IMPORTO MENSILE
Spese per alimenti e cura della casa	€ 450,00
Canone di locazione e spese condominiali	€ 550,00
Spese per bollette e utenze	€ 200,00
Spese trasporto personale	€ 200,00
Spese per abbigliamento e cura della persona	€ 100,00
Spese scolastiche	€ 75,00
Spese mediche	€ 40,00
TOTALE	€ 1.615,00

VI. PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta presentata si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni, costituiti dagli immobili su individuati e le quote di stipendio stimate in circa € 85,00 mensili, per la durata temporale di 4 anni dalla data di ammissione alla procedura della crisi oggetto della presente istanza.



Si evidenzia, ancora una volta, che l'importo reddituale mensile è stato individuato in funzione, prevalentemente, delle componenti ordinarie del reddito, senza dunque considerare le mensilità aggiuntive, ulteriori componenti straordinarie.

VII. SULLO STRALCIO DELLA CESSIONE DEL QUINTO

Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che il la cosiddetta "cessione del quinto" altro non è che un mutuo chirografario di lavoratori subordinati e pensionati il cui rimborso avviene tramite il versamento di una quota degli emolumenti mensili del datore di lavoro/ente previdenziale direttamente all'istituto creditizio e in quanto tale deve essere soddisfatto secondo l'ordine di ripartizione proposto, in virtù del principio della par condicio creditorum.

Con questo strumento di finanziamento il cedente non intende privarsi della titolarità del credito ma vuole meramente legittimare il cessionario alla riscossione del credito stesso, conferendo mandato al terzo ceduto (datore di lavoro/ente previdenziale) a prelevare mensilmente dai propri emolumenti una somma equivalente alla rata oggetto di cessione ed a versare tale somma alla mutuante, senza interruzione alcuna e fino alla completa estinzione del debito.

Si tratta, pertanto, di una delegazione a riscuotere piuttosto che di una cessione del credito come, invece, previsto nei contratti che gli istituti creditizi fanno sottoscrivere ai propri clienti.

Secondo quanto ormai ritenuto pacifico in giurisprudenza, inoltre, in ogni caso detti finanziamenti non sono in alcun modo privilegiati, in quanto si limitano ad attuare una garanzia atipica senza alcuna costituzione di privilegio, non essendovi disposizione di legge che li consideri come causa produttiva di privilegio (cfr. Cass. Civ. 30 maggio 1960 n. 1398).

Inoltre, dalla lettura delle recenti pronunce in materia, pare essere ritenuto come pacifico il principio secondo il quale alla Procedura di Composizione della Crisi sono ammissibili anche i crediti garantiti dalla cessione del quinto della retribuzione/pensione (cfr. decreto di omologa di un Piano del Consumatore del 15 febbraio 2017, pubblicato il 20 febbraio 2017, con il quale il Tribunale di Livorno si



è allineato ai precedenti di Torino, Siracusa e Pistoia, ribadendo l'ammissibilità del principio).

Il Tribunale di Livorno, infatti, richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sezione III, 17 gennaio 2012 n. 551 e Cass. Civ. 31 maggio 2005 n. 17590) ha affermato che "...il credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla finanziaria è un credito futuro che, quindi, sorge solo al momento in cui viene maturato il diritto di percepire il relativo rateo mensile" e che, "ritenere il contratto di cessione del quinto dello stipendio/pensione opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l'effetto sospensivo delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10, comma 2, lett. C). Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (ed, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aver luogo anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti". La cessione del quinto della retribuzione/pensione viene assimilata, dunque, ai contratti di cessione di crediti futuri, che dispiegano un'efficacia meramente obbligatoria sino a quando il credito non viene ad effettiva esistenza con la conseguenza che i crediti futuri restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, ammissibili alla procedura di sovraindebitamento che sospende l'efficacia dell'avvenuta cessione (con effetto risolutivo al momento dell'omologazione del Piano medesimo) al pari di quanto accade con riferimento alle procedure esecutive già pendenti, secondo le norme di legge.

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, inoltre, altro non è che una procedura concorsuale con la conseguenza che ad essa si applicherebbero per analogia le norme previste dalla normativa sul concordato preventivo e sul fallimento, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 169 bis L.F. A ciò si aggiunga, altresì, la circostanza che la normativa stessa del sovraindebitamento, quando parla dei crediti che non possono essere falcidiati, non ricomprende quelli derivanti da cessione di quote di stipendio/pensione (in punto cfr. Tribunale di Pistoia 23 febbraio 2015; Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Rosa Servarolo, 27 dicembre 2013).



La Legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha introdotto alcune modifiche alla Legge n. 3/2012 e nello specifico all'art. 8 ha previsto espressamente per il consumatore la possibilità di inserire nel piano la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di cessione del quinto, permettendo così al ricorrente di disporre di maggiori risorse da destinare alla soddisfazione di tutti i creditori.

VIII. ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'attendibilità dei dati del ricorrente è confermata nella relazione ex art. 14 ter L.n. 3/2012, redatta dall'avv. Claudio Carlini, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.

IX. CONCLUSIONI

In base a quanto in precedenza descritto, il sig. Patruno Luigi, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, fa istanza che prevede la soddisfazione dei crediti mediante la liquidazione del patrimonio.

Trattandosi di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-undecies L. n. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del Piano.

Tutto ciò premesso, il sig. **PATRUNO LUIGI** (C.F. PTRLGU71B02A940V) nato a Bollate (MI) il 02.02.1971 e residente in Dormelletto (NO) alla via Corso Cavour n.1, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

La liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Legge n.3/2012 e che, conseguentemente, l'Ill.mo Tribunale Adito Voglia:



- 1) Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione di tutti i beni del debitore, nominando un liquidatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 3) Disporre, altresì, la sospensione delle trattenute, per cessione del quinto dello stipendio in essere sulle stipendio del sig. Patruno Luigi, trattenuta disposta dalla società Compass, nonché la sospensione della trattenuta relativa al pignoramento presso terzi;
- 4) fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. B) L. n.3/2012;
- 5) ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti.

Si allegano:

- 1) Provvedimento di nomina gestore;
- 2) Relazione particolareggiata, avv. Claudio Carlini, contenente le informazioni indicate nell'art. 14-ter, comma 3, Legge n.3/2012;
- 3) Elenco di tutti i creditori del debitore, con l'indicazione delle somme dovute;
- 4) Elenco di tutti i beni del debitore, recante la specifica indicazione sul possesso di ciascun immobile o mobile;
- 5) Elenco atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;
- 6) Dichiarazione sostitutiva assenza di atti in frode;
- 7) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- 8) Elenco delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della famiglia;
- 9) Certificato di stato di residenza e stato di famiglia del ricorrente.



Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile e ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00, in misura fissa.

Cadoneghe (PD), 31.05.2022

Avv. Vittoria Romaniello
(firmato digitalmente)

